

Publicato il 17/05/2022

N. 00706/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2016 REG.RIC.
N. 00018/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2016, proposto da -
OMISSIS-, nella qualità di Amministratrice di sostegno di -OMISSIS-,
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto presso
il suo studio in Bari, via Dante Alighieri, n. 193;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Goffredo, con domicilio
eletto presso il suo studio in Bari, alla via Egnatia n. 15;

Italferr S.p.A., Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio delle Province di Bari,
Foggia e Barletta-Andria-Trani, Comune di Polignano a Mare, Regione
Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non
costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2021, proposto da -OMISSIS- nella qualità di Amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Vito Poli, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante Alighieri, n. 193;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Goffredo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

Comune di Polignano a Mare, Regione Puglia, Italferr S.p.A., Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio delle Province di Bari, Foggia e B.A.T., Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1366 del 2016:

1) dell'avviso di immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d'urgenza, giusta atto Italferr S.p.A. prot. n. DGCC.VRES.0061118.16.U del 9.9.2016, notificato alla ricorrente il 15.9.2016; 2) del decreto n. 11/22b/OCC del 28.06.2016, emesso dal Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di R.F.I. S.p.A., recante autorizzazione all'occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà della ricorrente catastalmente censiti al foglio di mappa n. 3, particelle 281, 36, 54; 3) della sottostante determinazione motivata conclusiva del procedimento di approvazione del progetto del 17.09.2013, recante apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione; 4) del sottostante verbale di Conferenza dei servizi del 20.06.2013, indetta con disposizione n. 2/AD del 05.06.2013; 5) del sottostante Ordine di servizio n. 49/2015, a firma del Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A., recante approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un cavalcavia al Km. 675 069

(Contrada Ripagnola) e di un sottovia al Km. 680 924 (via Conversano) nel Comune di Polignano a Mare (Ba), con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; 6) di tutti gli atti presupposti e/o connessi, in quanto lesivi, ancorché non conosciuti;

B) quanto al giudizio n. 18 del 2021:

B1) con il ricorso introduttivo, per l'annullamento dei due provvedimenti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., entrambi in data 23 ottobre 2020 e entrambi conosciuti il successivo 29 ottobre 2020, recanti proroga del termine di emanazione di decreto di esproprio; degli atti presupposti già impugnati con il ricorso n. 1366 del 2016; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo;

B2) con i motivi aggiunti in data 30 marzo 2021, per l'annullamento della delibera di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. n.72 del 1° dicembre 2020, conosciuta in data 26 gennaio 2021, recante proroga del termine di emanazione di decreto di esproprio;

B3) con i motivi aggiunti in data 20 gennaio 2022, per l'annullamento dell'atto di Italferr S.p.A. in data 16 novembre 2021, prot. DGPI.PES.0120775.21U, pervenuto a mezzo del servizio postale il 24 novembre 2021, riguardante proroga del termine per l'emanazione di decreto di esproprio del suolo oggetto di causa; di nuovo degli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo;

Visti i riuniti ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022, la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Oggetto della presente controversia è la sequenza procedimentale che ha condotto alla realizzazione di un cavalca-ferrovia nel Comune di Polignano a Mare da parte della società Rete ferroviaria italiana (d'ora in poi RFI), all'esito di un procedimento di esproprio di cui viene contestata la legittimità.

Si ricapitolano – brevemente - i passaggi salienti della vicenda, in punto di fatto:

- l'odierna ricorrente insorge quale proprietaria di azienda agricola ubicata in agro di Polignano a mare, contrada Ripagnola, comprensiva di una masseria vincolata *ex D.M. 5.1.1996*, interessata dalla realizzazione della predetta opera pubblica;
- l'Amministratore delegato di RFI S.p.A., con disposizione n. 2/AD del 5.6.2013, indiceva Conferenza di servizi per la valutazione dei progetti definitivi delle opere sostitutive di una serie di passaggi a livello lungo la ferrovia Bari-Lecce nei comuni di Polignano a Mare e Fasano, tra cui quello che viene qui in considerazione, al Km. 675+069;
- nel corso di tale conferenza, veniva esaminata la problematica dell'incidenza dell'intervento sul bene vincolato (masseria -OMISSIS-); e la Soprintendenza, con nota del 13.3.2013, prendendo atto del fatto che il cavalcavia avrebbe tagliato in due l'azienda agricola, suggeriva *“in alternativa alla delocalizzazione dell'intervento relativo al cavalcavia, la realizzazione di un sottovia carrabile”*;
- il procedimento si concludeva ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 con determinazione del Presidente di RFI del 17.9.2013, nonostante il riportato parere della Soprintendenza e il mancato perfezionamento della procedura di V.I.A. (di cui si dà espressamente atto nel verbale della conferenza), con l'effetto di sostituire *“ogni altra*

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza”, contestualmente disponendo “ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato agli espropri sugli immobili interessati con conseguente variazione degli strumenti urbanistici”;

- con ordine di servizio n. 49/2015, il referente approvava il progetto in questione con gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- successivamente, venivano notificati ai proprietari il provvedimento di occupazione d’urgenza e l’avviso di immissione in possesso, sicché l’odierna ricorrente proponeva il ricorso n.r.g. 1366/2016;
- il termine di emanazione del decreto di espropriazione veniva ripetutamente prorogato e gli atti di proroga venivano fatti oggetto di impugnativa, mediante il ricorso n.r.g. 18/2021 e due successivi atti di motivi aggiunti.

Si costituiva in entrambi i casi la R.F.I., per resistere ai gravami, eccependo – in via preliminare - il difetto di legittimazione passiva di Italferr S.p.A. (a cui il ricorso è stato pure notificato), la tardività e l’inammissibilità del gravame e, in ogni caso, l’infondatezza delle censure; da ultimo, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Veniva respinta l’istanza cautelare, con ordinanza di questa Sezione n.582/2016, confermata in Consiglio di Stato (cfr. ordinanza n. 1250/2017). Con successiva ordinanza collegiale n. 525/2020, veniva disposta istruttoria *“Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire il parere espresso dalla Soprintendenza di Bari con nota del 13 giugno 2013 (menzionata negli atti di causa ma non allegata) nonché l’atto conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ancora in corso all’atto di svolgimento della conferenza di servizi tenutasi in data 20 giugno 2013 (cfr. relativo verbale, pag. 3, 5° cpv., all. 1 del deposito ricorrente)”*.

All’udienza del 16 febbraio 2022, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente, va disposta la riunione dei gravami in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 c.p.a., in considerazione dell'evidente connessione soggettiva e oggettiva.

2 - Ancora in via preliminare, va sgombrato il capo dalle eccezioni processuali dedotte dall'Amministrazione resistente.

2.1 - In primo luogo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Italferr S.p.A. mandataria di RFI, è da ritenersi inattendibile.

È la stessa difesa di RFI a rimarcare la qualità di mandataria della società Italferr - ex art. 1704 c. c.- nella procedura di occupazione di cui si tratta, con *“il potere di agire in nome del mandante”*, secondo le prescrizioni della norma citata. Questo è, in effetti, sufficiente a dar conto della legittimazione passiva e del diritto a contraddire della società in questione che, pertanto, deve ritenersi correttamente evocata in giudizio.

In ogni caso, nessun vantaggio trarrebbe RFI dall'accoglimento di tale eccezione, posto che l'unico effetto sarebbe l'estromissione dal giudizio del soggetto interessato (in tema di estromissione dal giudizio per assenza di legittimazione passiva, cfr. sentenza di questa Sezione n. 17 dell'8.1.2020, n.17).

2.2 - Venendo all'esame dell'eccezione di irricevibilità (*rectius* inammissibilità) per asserita genericità dei motivi di ricorso, la stessa è da ritenersi infondata.

Sostiene la difesa di RFI che mancherebbe nel ricorso la specificazione delle norme di legge, statali o regionali e delle previsioni del PUTT - Paesaggio che si assumono violate.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che *“nel giudizio amministrativo l'inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso si verifica quando le censure non possono essere individuate dal contenuto dell'atto e dai fatti esposti, e il giudice non è posto in grado di comprendere la causa petendi, cioè le norme o i principi di cui si lamenta la violazione, anche perché*

l'Amministrazione intimata, in relazione a tale genericità di censure, non sarebbe neppure messa in condizioni di svolgere la propria attività difensiva” (cfr.: T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 17.8.2016, n. 330; in termini, T.A.R. Bari, Sez. I, 4.1.2016, n.2; e, più di recente, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 2.9.2019, n.533, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 31/10/2019, n. 806 e T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 17/06/2021, n. 538). Nel caso di specie, è sufficiente la lettura dei motivi di gravame per trarre conferma del fatto che le illegittimità e le inerenti circostanze di fatto siano state esposte dalla ricorrente con sufficiente chiarezza, quanto meno con riferimento ai primi due motivi del ricorso n. 1366/2013 che – come sarà meglio chiarito sub 3 - sono decisivi ai fini della risoluzione della controversia; ne sono, peraltro, riprova le puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione costituita.

2.3 - Segue l'eccezione di tardività del gravame, in parte qua riferita alla non immediata e autonoma impugnazione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi del 17 settembre 2013 (di approvazione del progetto) di cui si è detto in fatto, recante l'approvazione del progetto definitivo e l'imposizione del vincolo di esproprio, con l'asserita conseguente inammissibilità del gravame nella parte ulteriore, in cui è diretto a contestare i successivi atti della sequenza procedimentale.

Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.

Per costante orientamento giurisprudenziale *“Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso da parte dei soggetti interessati”* (cfr., *ex multis*, C.d.S., IV, 12.3.2018 n.1532), trattandosi di intervento limitato a un'area circoscritta (c.d. “variante puntuale”).

Nella fattispecie, non risulta, agli atti di causa, la notifica alla ricorrente del suddetto provvedimento del 17 settembre 2013, né vi è prova

dell'intervenuta conoscenza dello stesso aliunde; la pubblicazione dell'atto sull'Albo pretorio del Comune, per quanto detto, non è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale.

In ogni caso, non vi è prova dell'affissione dell'atto all'Albo pretorio e, sulla scorta dei principi elaborati da costante giurisprudenza, *“il resistente che eccepisca l'irricevibilità di un ricorso per tardività ha l'onere di fornire gli elementi di prova posti a fondamento della sua eccezione, costituiti da elementi documentali dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell'atto o del fatto”* (cfr.: C.d.S., Sez. V, 20/08/2019, n. 5748).

Infine, riguardando la questione dell'asserita tardività sotto distinto profilo, lo stesso giudice di appello ha avuto modo di precisare che *“L'istituto della Conferenza di servizi (artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990) è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. L'esito della Conferenza dei servizi costituisce il necessario atto di impulso di un'autonoma fase, volta all'emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei servizi. Solo quest'ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l'impugnazione, in quanto gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi”* (cfr.: C.d.S., Sez. V, 31/10/2013, n. 5254).

2.4 - L'ultima delle preliminari eccezioni in rito è l'inammissibilità per omessa notifica a tutte le Amministrazioni deliberanti in Conferenza di servizi.

Come perspicuamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, l'eccezione trova smentita nelle stesse argomentazioni addotte a sostegno.

La difesa dell'Amministrazione resistente rimarca, invero, che *“il ricorso va notificato a tutte le Amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza stessa, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del suddetto modulo procedimentale”* (così, C.d.S., IV, 14.7.2014, n.3646; nello stesso senso C.d.S., V, 2.5.2012 n. 2488); e il ricorso in effetti è stato notificato *“alla resistente RFI S.p.A., alla Italferr s.p.a., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, al Comune di Polignano a Mare e alla Regione Puglia”* (cfr.: memoria della RFI del 12.12.2016, pag. 20), vale a dire a tutte quelle Amministrazioni che hanno espresso pareri o assunto determinazioni relativamente all'intervento sul suolo de quo, risultando, dunque, del tutto superflua la notifica ad Enti quali il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi, estranei all'attività procedimentale.

L'eccezione è, pertanto, inattendibile.

2.5 - Quanto alla dedotta sopravvenienza del difetto di interesse, da ultimo articolata in vista dell'udienza finale di discussione (cfr.: memoria di R.F.I. del 29.1.2021), l'eccezione deve parimenti essere respinta.

A dire della difesa dell'Amministrazione, l'ormai compiuta realizzazione del progetto renderebbe *inutiliter data* un'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.

Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che *“Il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall'amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare... sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino”* (cfr.: C.d.S., Sez. IV, 13.4.2016, n.

1466; in termini, *ex multis*, C.d.S. Sez. IV, 8.9.2015, n. 4193; Idem Sez. IV, 16.9.2011, n. 5230). Di tutta evidenza, pertanto, è la persistenza dell'interesse alla decisione del gravame in capo alla ricorrente.

3 - Superate le molteplici eccezioni preliminari, la questione può essere esaminata nel merito.

3.1 - Con il ricorso introduttivo, la ricorrente articola quattro motivi di gravame, diretti a lamentare: a) la violazione della normativa di tutela dei beni culturali (D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al D.M. 5.1.1996), essendo stato totalmente ignorato da R.F.I. il parere della competente Soprintendenza; b) la totale assenza della V.I.A., ritenuta necessaria dalle stesse Amministrazioni procedenti nella Conferenza di servizio di cui si è detto (cfr. relativo verbale, pag. 3); c) la mancata variante dello strumento urbanistico generale del Comune di Polignano a Mare; d) la violazione del PUTT per assenza del parere paesaggistico.

I primi due motivi sono da ritenersi fondati e assorbenti di tutti le altre censure, in applicazione del principio della ragione liquida.

3.1.1 - Al primo motivo di ricorso la difesa di RFI oppone due argomenti: 1) il suolo oggetto di occupazione d'urgenza non sarebbe incluso nella fascia di rispetto dell'immobile direttamente tutelato (cioè la masseria della ricorrente); 2) in ogni caso, la Soprintendenza non avrebbe espresso un parere negativo.

La prima delle due argomentazioni si aggancia a una laconica affermazione resa dal progettista in sede di Conferenza di servizi e riportata a pag. 13 del relativo verbale, non supportata da alcun riscontro documentale: *“in ogni caso il Progettista suddetto precisa che il cavalcavia è fuori dalla fascia di rispetto”*.

In disparte il rilievo che questo basterebbe a supportare la censura di difetto d'istruttoria e di motivazione, dedotta nel primo motivo di ricorso, non si comprenderebbero le ragioni dell'acquisizione in Conferenza dei servizi del parere della Soprintendenza, ove effettivamente l'intervento non avesse

riguardato l'area di rispetto, con conseguente esclusione in radice di ogni possibile compromissione di valori architettonici e paesaggistici; fermo restando che il cavalcavia in questione, opera di notevoli dimensioni, quindi di rilevante impatto visivo, si colloca a una distanza ridotta (circa 300 metri) dall'immobile tutelato.

Di ciò si trova conferma nel verbale della Conferenza dei servizi del 20 giugno 2013, agli atti di causa, ove si legge che la prescrizione della Soprintendenza riviene dalla "*vicinanza dell'opera rispetto alla masseria - OMISSIS-, bene vincolato con DM del 5 gennaio 1996, situato a circa 300 metri di distanza dall'intervento*"; sicché verosimilmente la "*cornice ambientale*" nel caso in esame è compromessa. Deve, comunque, considerarsi che l'individuazione della c.d. "*fascia di rispetto*", nel cui ambito la Sovrintendenza ha ritenuto l'opera collocata, attiene a scelte tecnico-discrezionali sindacabili solo se affette da macroscopiche incongruenze e illogicità (in tal senso, C.d.S., VI, 19.2.2016, n.674).

Quanto alla seconda delle argomentazioni utilizzate dalla difesa di RFI (la non chiara e non abbastanza circostanziata contrarietà all'opera, espressa nel parere della Soprintendenza), sia sufficiente rimarcare che la Soprintendenza aveva suggerito una "*delocalizzazione*" dell'opera (cioè il suo spostamento in altro sito) o, in alternativa, la realizzazione di un meno impattante sottovia; ma entrambe le soluzioni alternative (cioè – si ribadisce – la collocazione dell'opera in altro luogo ovvero la realizzazione, in alternativa, di un sottovia) sono state scartate da R.F.I. per le asserite difficoltà di carattere tecnico, sebbene – come si ricava dalla relazione resa dallo stesso progettista in Conferenza dei servizi – non insormontabili, richiedendosi solo una riprogettazione dell'intervento e un allungamento di pochi mesi dei tempi della sua esecuzione (a fronte, peraltro, degli anni comunque trascorsi dalla progettazione).

Orbene, "suggerire" un'ipotesi alternativa (ossia un diverso modo di realizzare l'opera) non può che avere l'unico significato e il solo pratico

risultato di non avallare la progettata attività e – di fatto – opporvisi, in ipotesi di non condivisione della soluzione progettuale alternativa; alternativa – si ribadisce - formulata dalla competente Soprintendenza, non già dalla parte privata.

In conclusione, la censura attinente al mancato esame ed alla mancata valorizzazione delle prescrizioni della Soprintendenza appare senza dubbio meritevole di accoglimento.

Dallo stesso verbale della Conferenza si evince che *“il Presidente, sentito il progettista ing. Di Girolamo e il relatore ing. Sodano, ritiene che merita approfondimento quanto chiesto in via subordinata dal -OMISSIS- e cioè “mantenere la strada esistente interna alla azienda e parallela alla ferrovia) allargando la luce del ponte”*; concludendosi che *“Eventualmente, sempre per venire incontro alle esigenze del -OMISSIS-, si potrebbe prevedere la realizzazione di opere di mitigazione delle rampe con reinverdimento delle stesse, adottando cioè ogni possibile correttivo per rendere l’opera meno invasiva possibile dal punto di vista visivo. Inoltre in seguito al mantenimento della viabilità esistente che corre parallela alla linea ferroviaria, si potrebbero ridurre o eventualmente eliminare del tutto la lunghezza degli innesti lato mare”* (cfr.: pag. 13).

Nulla di tutto questo è stato preso in considerazione da R.F.I. e, al netto di qualsivoglia ulteriore approfondimento di soluzioni tecniche alternative, il progetto è stato approvato *de plano* nella sua versione originaria.

3.1.2 - Al secondo motivo dedotto dalla ricorrente (l’assenza di VIA), la difesa di R.F.I. oppone i seguenti argomenti: a) l’asserita assenza di un obbligo di VIA; b) l’irrelevanza dell’esplicito riferimento nel verbale alla VIA, esclusa dalla Conferenza di servizi (cfr. pag. 3), poiché genericamente ascrivibile a tutti i progetti di opere esaminate il giorno 20 giugno 2013.

Orbene, il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. Puglia n.11/2001, entrambi richiamati nel verbale della Conferenza di servizi del 20 giugno 2013 di cui si è detto (alle pagg. 14 e 16), prevedono che, ai fini della VIA, debba

tenersi conto dell'incidenza del progetto sull'ambiente, inteso anche come patrimonio culturale; e, in effetti, il complesso "Masseria -OMISSIS-" è manufatto di indiscusso valore culturale e architettonico, tanto da essere assoggettato a disciplina vincolistica.

Più in dettaglio, l'opera pubblica oggetto di causa, consistente – si ribadisce - in un cavalcavia posto a servizio della linea ferroviaria Bari - Lecce, deve ricondursi alla lett. i) dell'allegato IV, punto 7, del D.Lgs. n. 152/2006 citato, nonché all'allegato B.1.d della legge regionale – pure citata - n. 11/2001; cioè alla categoria delle "*linee ferroviarie a carattere regionale o locale*", trattandosi di opera funzionale a tale rete.

Alla luce di questo va interpretata la precisazione contenuta - effettivamente nella parte generale del verbale - per cui "*Da questo regime resta fuori solo il provvedimento di VIA che deve continuare a seguire il suo percorso e i suoi tempi al di fuori dei tempi della conferenza*"; inciso che, alla luce della richiamata normativa assume una valenza diversa da quella che la difesa dell'Amministrazione ritiene di attribuirvi, considerato altresì che in nessuna parte della valutazione del relativo progetto, se ne esclude l'assoggettabilità a VIA.

Anche il secondo motivo del ricorso n. 1366/2016 va, dunque, accolto.

4 - Dall'accoglimento del ricorso n. 1366/2016, sulla scorta dei primi due motivi, discende l'annullamento degli atti impugnati, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente, ivi compreso il progetto dell'opera di cui si tratta e della relativa dichiarazione di p. u.; con caducazione – a cascata - di tutti gli atti conseguenti e connessi, in ogni caso ritualmente impugnati con lo stesso ricorso n. 1366/16 e il con connesso n. 18/2021, che ripropone - in via derivata - le censure già articolate avverso gli atti presupposti, oltre a censure autonome che possono essere assorbite in applicazione del principio c.d. della ragione liquida.

5.- In sintesi, previa riunione, i due gravami vanno accolti, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, sulla scorta dei primi due motivi del

ricorso n.r.g. 1366/2016, riprodotti in via derivata con il ricorso n.r.g. 18/2021 e con i relativi motivi aggiunti.

Restano, peraltro, salvi i poteri dell'Amministrazione di disporre se del caso l'acquisizione sanante, di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, allo scopo di ovviare all'avvenuta caducazione dell'intrapresa procedura ablatoria.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il potere sanante rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione pubblica non è mai precluso, neanche in ipotesi di annullamento giurisdizionale di atti della procedura espropriativa atteso che in tali casi, ai quali può assimilarsi la fattispecie del mancato perfezionamento della procedura stessa, laddove il giudice condannasse sic et simpliciter l'Amministrazione intimata alla restituzione del bene illegittimamente trasformato, il potere sanante stesso risulterebbe eliso dal vincolo del giudicato (cfr.: C.d.S., Ad. Plen. 09/02/2016 n. 2; TAR Puglia Bari III, 8.10.2020 n. 1255). La c.d. "*acquisizione coattiva sanante*", contemplata dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, trova invero applicazione in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia occupato e modificato un bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, originariamente mancante o, come nel caso di specie, annullato in via giurisdizionale. In tali ipotesi, l'Autorità pubblica può incamerare il bene nel suo patrimonio indisponibile, a titolo derivativo e con effetti *ex nunc*, dando conto dell'interesse pubblico attuale ed eccezionale che giustifica l'acquisto, valutato comparativamente con i contrapposti interessi privati, nonché corrispondendo al proprietario un "doppio indennizzo" per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, oltre a un'indennità risarcitoria per il periodo di pregressa occupazione illegittima (cfr.: TAR Liguria Genova Sez. I, 14/01/2022, n. 37).

Considerate la complessità e la particolarità della vicenda, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi per connessione soggettiva e oggettiva, li accoglie e, per l'effetto, annulla, nei limiti dell'interesse della ricorrente, gli atti impugnati, facendo salva la riedizione del potere della P.A., mediante l'esercizio dei poteri di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO